

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 326 e 949-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATRICE Vincenza BONO PARRINO)

Comunicata alla Presidenza il 4 agosto 1993

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Riordinamento della struttura della difesa (n. 326)

d'iniziativa dei senatori CAPPUZZO, PULLI, SANTALCO, FONTANA Elio,
GRASSI BERTAZZI e GIAGU DEMARTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1992

Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici
delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (n. 949)

presentato dal Ministro della difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1993

INDICE

Relazione	Pag. 3
Pareri:	
- della 1 ^a Commissione permanente	»
- della 5 ^a Commissione permanente	»
Testo proposto dalla Commissione	»
Disegno di legge n. 326, d'iniziativa dei senatori Cappuzzo ed altri	»
Disegno di legge n. 949, d'iniziativa del Governo	»

ONOREVOLI SENATORI. - Vengono illustrati qui di seguito gli aspetti salienti del disegno di legge sottoposto dalla 4^a Commissione permanente all'approvazione dell'Assemblea, disegno di legge che è frutto della unificazione dei due provvedimenti (n. 326 e n. 949) originariamente proposti rispettivamente dai senatori Cappuzzo ed altri e dal Governo.

1. Premessa

Un elemento fondamentale dal quale dipende l'efficacia complessiva dello strumento militare di un paese è senz'altro la struttura dei suoi vertici.

Pochi sanno, ad esempio, che fra le cause della disastrosa gestione politico-militare della partecipazione italiana alla II guerra mondiale vi è stata anche la tardiva riforma dei vertici.

Soltanto a conflitto inoltrato, infatti, grazie alla ristrutturazione compiuta da Cavallero, le Forze armate italiane poterono contare su un adeguato sistema decisionale.

Ma si trattò di una parentesi. Finito il conflitto, dopo la disfatta, l'assetto dei vertici militari nazionali tornò ad assumere la sua configurazione tradizionale.

Da allora, si sono susseguiti molti tentativi di riforma, ma senza fortuna.

Negli ultimi venti anni, però, motivi di razionalizzazione interna e l'obiettivo di pervenire ad una migliore gestione dei rapporti internazionali in materia di politica militare hanno indotto una significativa crescita della sensibilità nel paese verso i problemi dei vertici militari. La questione, così, è entrata di prepotenza nell'agenda politica.

Un primo passo venne compiuto con il libro bianco della difesa del 1977, che

riconobbe l'esigenza di una riforma. Lungo tutto il corso degli anni '80, poi, ogni Ministro della difesa ha sentito il bisogno di pronunciarsi su questo argomento.

Si è arrivati, in questo modo, al nuovo modello di difesa del 1991 ed alla sua recente rielaborazione del marzo 1993.

Ma perchè c'è bisogno di una riforma dei nostri vertici militari?

2. Le motivazioni di base

La riforma dei vertici militari, in effetti, è ormai indispensabile per una serie di ragioni:

1) per adeguare la struttura della nostre Forze armate al carattere tipicamente interforze dei nuovi impegni ai quali esse sono chiamate;

2) per conferire maggior incisività ed autorevolezza alla direzione politica della Difesa, eliminando quelle norme, procedure e prassi decisionali che limitano attualmente la capacità d'azione del Ministro della difesa;

3) per dare al paese un unico, autorevole e responsabile interlocutore militare, capace di fornire al Governo la migliore consulenza politico-militare e di rappresentarlo adeguatamente nelle più importanti sedi internazionali di consultazione e decisione (ad esempio, il Comitato Militare della NATO);

4) per individuare un'unica fonte di pianificazione e programmazione interforze, idonea ad assicurare il miglior impiego delle sempre più scarse risorse disponibili;

5) per semplificare l'organigramma odierno, attribuendo ad un solo alto dirigente militare l'intera responsabilità per la predisposizione e l'impiego delle Forze

armate e avvalendosi di un altro dirigente militare con la distinta responsabilità per il *procurement* e lo sviluppo di tutta l'attività tecnico-amministrativa;

6) per dotare la Difesa, infine, di un sistema decisionale in grado di facilitare tra l'altro la realizzazione della ristrutturazione globale del nostro strumento militare, che avrà uno sviluppo temporale sicuramente non breve.

Il disegno di legge per la riforma dei vertici mira proprio a soddisfare queste esigenze.

Si tratta, evidentemente, di un passaggio decisivo: l'inadeguatezza dell'attuale assetto - fra i più arretrati ed intricati in ambito occidentale - rischia, infatti, di compromettere la stessa sopravvivenza e funzionalità dell'intero apparato militare italiano, proprio nel momento in cui ad esso si chiede di più.

3. Tendenze internazionali

Una forte spinta a riformare e semplificare in senso interforze i nostri vertici militari viene, del resto, anche dal confronto con quanto è stato fatto all'estero.

Gli Stati Uniti si sono dotati di un solido vertice interforze con il Goldwater-Nichols Act del 1986, che ha stabilito il primato del *Chairman del Joint Chiefs of Staff* - l'equivalente oltreatlantico del nostro Capo di Stato Maggiore della Difesa - sui singoli Stati Maggiori di Forze Armate.

Gli effetti di questa riforma sono stati spettacolari. Les Aspin, attuale Segretario della Difesa, ha spesso ricordato come si debba proprio alla riforma del 1986 l'introduzione nel sistema militare americano del più elevato livello di flessibilità e di giudizio dai tempi della II guerra mondiale.

Gli analisti del Pentagono si sono spinti anche oltre, arrivando a sostenere che «gli Stati Uniti non avrebbero potuto intraprendere la missione nel Golfo» se non avessero cambiato il vecchio sistema decisionale.

L'esempio offerto da Washington non è certo rimasto un caso isolato.

Il Regno Unito, infatti, si è messo sulla stessa strada ancor prima degli Stati Uniti, varando, alla vigilia della campagna nelle Falklands, una riforma persino più radicale di quella americana.

Ad essa, non pochi esperti - interni ed esterni a Whitehall - hanno attribuito gran parte dei meriti per l'eccellente coordinamento tra iniziative politiche ed azioni militari che contraddistinse tutta la gestione della crisi argentino-britannica.

Anche la Francia ha provveduto a rinnovare la struttura del proprio sistema decisionale militare secondo gli stessi criteri.

Persino la Repubblica Federale Tedesca - peraltro già giunta ad un grado di accentrato interforze più avanzato del nostro - si sta rapidamente muovendo nella direzione tracciata dalla riforma statunitense.

Vale ora la pena di chiedersi cosa abbia accomunato paesi aventi tradizioni politiche e culture militari così diverse fino al punto di orientarli verso la medesima configurazione dei vertici militari.

La radice sembra risiedere nella condivisione di una precisa filosofia: quella che ha al suo centro la convinzione secondo la quale il momento qualificante della vita delle Forze armate è l'impiego.

È da tale convinzione, infatti, che, in ciascuno dei paesi considerati, si sono fatti discendere tutti gli sforzi compiuti per assicurare alla Difesa la linea di comando più responsabile e chiara, nonché la maggiore capacità operativa compatibile con le risorse assegnate.

Ne è derivato ovunque uno spiccato accentramento in senso interforze, sia dell'area tecnico-operativa che dell'area tecnico-amministrativa, con indubbi benefici sia all'atto dell'impiego delle forze che nella programmazione degli investimenti.

4. L'attuale assetto dei vertici militari italiani ed i suoi inconvenienti

Se i vertici militari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania si presentano oggi altamente integrati in senso interforze - grazie ad interventi di riforma più o meno

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

recenti - notevolmente diversa è l'attuale configurazione dei vertici italiani. Prima di prospettare le innovazioni proposte dal disegno di legge, pertanto, converrà soffermarsi qualche istante a descriverla.

Al nostro Ministro della difesa fanno capo, nell'ordine:

due Sottosegretari di Stato (tre o quattro in passato);

il Capo di Gabinetto;

il Consiglio Superiore delle Forze armate (Superconsiglio);

il Comitato dei Capi di Stato Maggiore;

il Capo di Stato Maggiore della Difesa;

i tre Capi di Stato Maggiore delle tre Armi;

il Segretario Generale-Direttore Nazionale degli Armamenti (SG-DNA);

diciannove Direzioni Generali;

cinque Uffici Centrali.

Basta la semplice lettura di questo elenco di voci per scorgere subito un primo ed importante elemento di differenziazione della struttura italiana rispetto a quella dei paesi considerati.

Mentre i Ministri della difesa dei paesi considerati amministrano e dirigono la politica del proprio dicastero attraverso solo due o tre organismi, quello italiano è costretto a servirsi di ben trentaquattro organismi o autorità, e con essi spesso intrattiene rapporti interattivi che vanno al di là della mera esecuzione di ordini.

Ciò complica sensibilmente la gestione del Ministero e rende più difficile il controllo sull'esecuzione delle decisioni adottate.

Non sorprendentemente, l'esistenza di un numero così elevato di punti di riferimento si associa anche a frequenti duplicazioni di funzioni e sovrapposizioni di competenze.

Nell'ambito della struttura, infatti, operano almeno cinque Stati Maggiori:

lo Stato Maggiore della Difesa: gravato del compito di coordinare le tre Forze armate, ma non effettivamente sovraordinato rispetto ad esse;

l'Ufficio del Segretario Generale-Direttore Nazionale degli Armamenti: addetto al coordinamento delle Direzioni Generali e

degli Uffici Centrali, ma privo di necessari poteri di direzione e controllo;

i tre Stati Maggiori di Forza armata: di supporto ai singoli Capi di Stato Maggiore di Forza armata, responsabili per l'organizzazione, il reclutamento, l'approntamento e l'impiego delle rispettive Forze armate.

Gli inconvenienti di un simile organigramma sono molti e si possono ricondurre tutti ad un elemento di fondo: sia l'area tecnico-operativa che quella tecnico-amministrativa sono strutturate in modo tale da rendere estremamente difficoltosi tanto l'impiego delle Forze armate quanto le procedure di *procurement* e tutta la restante attività tecnico-amministrativa.

4.1 L'inadeguatezza del vertice tecnico-operativo

Al vertice dell'area tecnico-operativa, il Capo di Stato Maggiore della Difesa dovrebbe coordinare l'attività dei singoli Capi di Stato Maggiore di Forza armata. Ma non può farlo che limitatamente, dal momento che, essendo i Capi di Stato Maggiore di Forza armata subordinati al Ministro della difesa e non a lui, il Capo di Stato Maggiore della Difesa non può far valere nei loro confronti i poteri di direzione e controllo essenziali a tale coordinamento.

Le conseguenze di questo assetto sono particolarmente evidenti quando le Forze armate italiane sono impegnate all'estero nell'ambito di contingenti multinazionali interforze.

In questi casi, infatti, la partecipazione nazionale avviene «per tessere» corrispondenti alle singole Forze armate di volta in volta impiegate e difficilmente si riesce a creare un comando nazionale unificato.

Durante la guerra del Golfo, ad esempio, la componente navale ha fatto capo ad un ammiraglio direttamente responsabile presso il Capo di Stato Maggiore della Marina, mentre la componente aerea ha avuto al suo vertice un colonnello direttamente responsabile presso il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.

È mancato un comando italiano unificato *in loco*, responsabile direttamente nei confronti del Capo di Stato Maggiore della Difesa, e questa lacuna ha certamente costituito un fattore di debolezza nei rapporti «sul campo» con i *partner* della coalizione.

Si è, invece, affidato al Ministro della difesa, a Roma, il compito di garantire l'unitarietà dell'impegno nazionale.

Al contrario, americani, britannici e francesi hanno avuto tutti un comando unificato interforze, responsabile direttamente nei confronti del vertice nazionale interforze in madrepatria.

Gli effetti delle limitazioni poste ai poteri del Capo di Stato Maggiore della Difesa non si circoscrivono soltanto al momento - importantissimo, ma sempre eccezionale - dell'impiego delle Forze armate, ma si avvertono anche sulla pianificazione delle spese e degli investimenti, con ricadute di lungo periodo spesso molto gravi in termini di efficacia della spesa.

In materia di programmazione della spesa, infatti, la debolezza del vertice interforze rende difficilissima, quando non impossibile, l'assunzione di decisioni che non siano il frutto di compromessi.

Prevale, conseguentemente, la prassi di parcellizzare le risorse assegnate alla funzione difesa sulla base degli accordi che le Forze armate riescono a convenire tra loro. Si tratta di un assetto certamente insoddisfacente.

In questo modo, infatti, l'inadeguatezza del sistema decisionale finisce per penalizzare la visione d'insieme delle esigenze del «sistema difesa», provocando non di rado sensibili ritardi nella modernizzazione di componenti anche importanti dello strumento militare nazionale. L'efficacia della spesa può pertanto risultare nel suo complesso non ottimale.

4.2 L'inadeguatezza del vertice tecnico-amministrativo

Al vertice dell'area tecnico-amministrativa si verifica la stessa situazione.

Il Segretario Generale-Direttore Nazionale degli Armamenti dovrebbe coordinare l'attività delle Direzioni Generali e degli Uffici Centrali. Ma non può farlo, perchè non dispone dei poteri che sarebbero necessari allo scopo.

Con una aggravante: se, nel caso dell'area tecnico-operativa, il Ministro della difesa è in grado di gestire direttamente i rapporti con i tre Capi di Stato Maggiore di Forza armata, ciò è molto più difficile che possa accadere con le diciannove Direzioni Generali ed i cinque Uffici Centrali che costituiscono l'area tecnico-amministrativa e che hanno competenze estremamente specialistiche.

Ne discende che, debole il coordinamento esercitato dal Segretario Generale-Direttore Nazionale degli Armamenti su di esse, impossibile per ragioni tecniche l'azione diretta da parte del Ministro, Direzioni Generali ed Uffici Centrali finiscono con l'essere diretti e controllati con grande difficoltà e con efficacia non soddisfacente.

Tanto più che neppure i Capi di Stato Maggiore di Forza armata possono coordinare o controllare le Direzioni Generali, pur potendo loro impartire direttive tecnico-militari.

Anche nell'area tecnico-amministrativa, la carenza di coordinamento può essere gravida di conseguenze negative.

L'acquisizione dei moderni sistemi d'arma, ad esempio, interessa inevitabilmente diverse Direzioni Generali, limitatamente alla sfera di competenze di ciascuna di esse: una Direzione si occupa del sub-sistema «armamenti», un'altra del sub-sistema «motori», un'altra ancora del sub-sistema «trasmissioni» ... e così via.

In questi casi, si sceglie solitamente una Direzione «pilota», ma in fase esecutiva è certamente difficile il coordinamento con le altre Direzioni interessate. Nessuno può verificare la rispondenza del sistema d'arma *in fieri* alle direttive provenienti dagli Stati Maggiori di Forza armata. Non possono, infatti, farlo gli Stati Maggiori nè il Segretario Generale-Direttore Nazionale degli Armamenti, in quanto non dotati dei poteri necessari; non lo può fare il Ministro, per difficoltà oggettive.

Conseguentemente, il rischio di ottenere risultati non conformi a quelli effettivamente desiderati, sprecando risorse, è sempre in agguato.

4.3 *L'inadeguatezza del vertice collegiale*

La presenza di un vertice collegiale - il Comitato dei Capi di Stato Maggiore, in cui siedono i Capi di Stati Maggiore della Difesa e delle tre Armi, nonché il Segretario Generale-Direttore Nazionale degli Arma-menti - al posto di un vertice monocratico - un Capo di Stato Maggiore della Difesa effettivamente sovraordinato - non ha rappresentato un efficace correttivo alle disfunzioni ora accennate, limitandosi a fotografarle.

Il Comitato dei Capi di Stato Maggiore, infatti, è nato sprovvisto di poteri decisionali autonomi, con l'obiettivo di fungere da organo consultivo del Ministro della difesa.

Nessuna delibera del Comitato è vincolante, a meno che non intervenga una concomitante decisione del Ministro. E se non si raggiunge un accordo unanime su una delibera, ciascun membro del Comitato rimane libero di far pervenire il proprio diverso avviso al Ministro.

Al vertice dello strumento militare nazionale, pertanto, non c'è alcun organo in grado di proporsi come strumento privilegiato dell'azione del Ministro della difesa.

Si tratta di un'anomalia che non ha eguali in nessuno dei quattro paesi assunti a punto di riferimento.

L'aggravio del processo decisionale, di per sé già abbondantemente documentato, risulta ancora più evidente ove si consideri che su molte materie di competenza del Comitato deve essere acquisito anche il parere - ovviamente non vincolante - di un altro organo collegiale consultivo, il Superconsiglio.

In proposte presentate nella passata legislatura si riscontra la tendenza a definire questi problemi puntando su una soluzione integrata interforze ed è nella passata legislatura che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri veniva istituita

una commissione di esperti con il compito di approfondire lo studio di problemi concernenti i poteri di comando delle Forze armate, le procedure e le competenze in caso di guerra, di crisi internazionale, di calamità pubbliche.

La commissione, come i colleghi ricorderanno, presieduta da Paladin, assumendo il sistema costituzionale vigente come un quadro insuperabile di riferimento, partiva dalla natura e dall'intensità dell'informazione spettante al Capo dello Stato cioè dai poteri che competono o potrebbero competere al Presidente della Repubblica in vista, o nel corso, di eventuali situazioni di crisi da attivare nel rapporto con il Consiglio supremo di difesa, con il Governo ed eventualmente con i vertici militari.

Una corretta visione gerarchica dei vertici militari è da ricondurre alle esigenze funzionali del processo di pianificazione e alle necessità di assicurare la dovuta autorità alle decisioni finali o alle scelte ad esse inerenti.

5. *Il nuovo assetto proposto ed i suoi vantaggi*

Con il presente disegno di legge si perviene ad un riordinamento della struttura della Difesa, che rende chiaro il processo decisionale di vertice, con le responsabilità che ne derivano ai vari livelli; esalta la funzionalità del sistema attraverso la linearità del rapporto tra il Ministro, massimo organo gerarchico-disciplinare del Ministero della difesa e i vertici militari; indica il Capo di Stato Maggiore della Difesa quale responsabile unico in sede tecnico-operativa della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate, ponendo alle sue dirette dipendenze i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; identifica nel Segretario generale della difesa il responsabile unico (nei confronti del Ministro della difesa, per gli aspetti giuridico-amministrativi, nei confronti del Capo di Stato Maggiore della Difesa per gli aspetti tecnico-operativi) del coordinamento delle attività connesse con l'attuazione

dei programmi tecnico-finanziari relativi alla pianificazione generale dello strumento militare; fa risalire ai Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sulla base delle direttive ricevute dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, la responsabilità dell'organizzazione, della preparazione e del controllo delle rispettive Forze armate; fissa le regole per il funzionamento del Comitato dei Capi di Stato Maggiore.

Il disegno di legge quindi, con la sua architettura di base, colloca finalmente in un contesto globale ed unitario l'intera problematica della Difesa e della sicurezza del nostro Paese. Esso costituisce il primo irrinunciabile obiettivo di quel più vasto processo di ristrutturazione dello strumento militare del Paese individuato nel nuovo modello di difesa. Non è superfluo sottolineare che, senza la riforma dei vertici in senso interforze, ogni altra iniziativa riformatrice sarebbe destinata al fallimento.

La 4ª Commissione del Senato ha dedicato ai disegni di legge sulla ristrutturazione

dei vertici militari un'attenzione particolare. Non solo sono stati approfonditi gli aspetti teorici e i problemi connessi agli organigrammi ma sono state valutate le differenze e le analogie con le strutture di altri Paesi europei. È stato ritenuto necessario condurre una serie di audizioni al più alto livello possibile (Capo di Stato Maggiore della Difesa, Segretario Generale della Difesa-Direttore Nazionale degli Armamenti nonché i tre Capi di Forza armata); sono stati inoltre acquisiti documenti e suggerimenti inviati da più parti.

Sulla base delle osservazioni raccolte, la Commissione ha deciso, nella seduta del 17 marzo 1993, di affidare la redazione di un testo unificato ad un Comitato ristretto il quale, conclusi i suoi lavori, ha sottoposto alla Commissione stessa un articolato in data 7 luglio 1993. A tale testo sono stati poi apportati alcuni emendamenti non sostanziali nella seduta conclusiva della Commissione, in data 20 luglio 1993.

BONO PARRINO, *relatrice*.

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: SAPORITO)

**sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 326 e 949**

21 luglio 1993

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, esprime parere favorevole a condizione che le disposizioni di cui all'alinea dell'articolo 1, comma 1 e di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 2, siano riformulate in modo più appropriato e conforme ai principi generali dell'ordinamento amministrativo.

Il parere è favorevole all'ulteriore condizione che il regolamento di cui all'articolo 10, considerata l'importanza della materia che è destinato a disciplinare, sia preventivamente sottoposto, in sede consultiva, all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CREUSO)

sui disegni di legge nn. 326 e 949

2 marzo 1993

La Commissione, esaminati i disegni di legge, dichiara di non aver nulla da osservare, per quanto di propria competenza, nel presupposto che il disegno di legge n. 326 risulti assorbito in quello di iniziativa governativa.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Attribuzioni del Ministro della difesa,
ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della
difesa**

Art. 1.

1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;

b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza ed all'attività tecnico-amministrativa;

c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

Art. 2.

1. In sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro illustra al Parlamento:

a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa ed alla preparazione delle Forze armate;

c) le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista dalla legge finanziaria;

d) la ripartizione delle risorse finanziarie per impegni operativi, amministrativi e per settori di spesa;

e) lo stato di attuazione dei programmi di investimento e le misure di ristrutturazione e riqualificazione dello strumento militare, con illustrazione del rapporto fra costi ed efficacia delle misure medesime.

Art. 3.

1. Il Capo di Stato Maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa.

2. I Capi di Stato Maggiore di Forza armata e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di Stato Maggiore della difesa.

3. Il Capo di Stato Maggiore della difesa:

a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso. A tale fine, sentiti i Capi di Stato Maggiore di Forza armata, predispone la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari nel rispetto dei criteri determinati dal Ministro della difesa;

b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa;

c) in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal più anziano dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata.

Art. 4.

1. I Capi di Stato Maggiore di Forza armata:

a) propongono al Capo di Stato Maggiore della difesa il programma relativo alle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;

c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate.

Art. 5.

1. Il Segretario generale della difesa è posto alle dipendenze del Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative e del Capo di Stato Maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative.

2. Il Segretario generale:

a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero ed è responsabile dell'indirizzo e del coordinamento delle loro attività nonché dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministro;

b) predispone, d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della difesa, le proposte di pianificazione relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

c) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;

d) esercita le funzioni di direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma.

Art. 6.

1. Il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di Stato Maggiore della difesa. Ne fanno parte il Segretario generale della difesa, i Capi di Stato Maggiore di Forza armata e il Capo di Stato Maggiore della difesa, che lo presiede.

2. Le determinazioni adottate dal Capo di Stato Maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di Stato Maggiore di Forza armata e per il Segretario generale.

Art. 7.

1. Sono unificate presso lo Stato Maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di forza armata suscettibili di accorpamento interforze.

2. Rientra nelle competenze degli Stati Maggiori di forza armata l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica ed alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.

Art. 8.

1. Sono unificate presso l'ufficio del Segretario generale della difesa le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.

2. Le direzioni generali del Ministero della difesa sono riordinate mediante accorpamenti o mediante assegnazioni dei relativi uffici presso altre direzioni generali, secondo criteri di omogeneità funzionale.

Art. 9.

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa.

2. Le attribuzioni e le attività del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinate in conformità alle vigenti norme di legge, salvo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 10.

1. Il Governo disciplina mediante regolamento, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, la ristrutturazione delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo provvede a rendere compatibili con le disposizioni della presente legge le norme vigenti nelle materie oggetto di riordinamento.

3. Ai fini dell'esercizio della potestà regolamentare, gli articoli 7, 8 e 9 costituiscono norme generali ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 le norme e le disposizioni vigenti nella materia oggetto di riordinamento, se non più compatibili, sono abrogate.

DISEGNO DI LEGGE N. 326

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAPPUZZO ED ALTRI

Art. 1.*(Capo di Stato Maggiore della Difesa)*

1. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, alle dipendenze del Ministro della Difesa, di cui è alto consulente per tutti i problemi riguardanti le Forze Armate, è responsabile, in un quadro unitario interforze e nel rispetto delle direttive politico-strategiche ed economico-finanziarie emanate dallo stesso Ministro, dell'organizzazione, della preparazione e dell'impiego delle Forze Armate, dell'elaborazione della pianificazione generale interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari e dei rapporti e delle attività in campo internazionale che ne conseguono.

2. A tali fini, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha alle dirette ed esclusive dipendenze i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e si avvale della collaborazione da loro fornita nell'ambito del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, valutando le proposte ed i pareri da ciascuno di essi espressi e pervenendo alle decisioni finali, che sono di sua esclusiva competenza.

3. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa si avvale, altresì, in un quadro unitario interforze, del concorso del Segretario Generale Direttore Nazionale degli Armamenti e del Direttore del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare (SI-SMI), per quanto riguarda le sfere di rispettiva competenza.

4. Per l'assolvimento delle sue funzioni il Capo di Stato Maggiore della Difesa:

a) si avvale dello Stato Maggiore della Difesa, che ha struttura interforze;

b) presiede il Comitato dei Capi di Stato Maggiore;

c) fa parte del Consiglio Supremo di Difesa e del Comitato Militare della NATO;

d) può partecipare, con funzione consultiva, ai lavori del Comitato Interministeriale per la difesa nazionale e vi partecipa stabilmente allorchè, in situazioni di emergenza, tale organo si trasforma in Comitato Politico-Strategico;

e) ha alle dipendenze la branca militare dell'Agenzia per il disarmo ed il controllo degli armamenti, le cui attribuzioni e la cui struttura sono definite con apposito regolamento governativo, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In situazioni di dichiarato stato di emergenza, in applicazione di specifiche norme sulla difesa nazionale, il Capo di Stato Maggiore della Difesa assume il comando operativo delle Forze Armate.

Art. 2.*(Segretario Generale della Difesa)*

1. Il Segretario Generale della Difesa è responsabile unico, nei confronti del Ministro della Difesa, per gli aspetti giuridico-amministrativi e, nei confronti del Capo di Stato Maggiore della Difesa, per gli aspetti tecnico-operativi, nell'attuazione dei programmi tecnico-finanziari connessi con la pianificazione generale dello strumento militare. La sua attività, nel rispetto delle direttive politico-strategiche ed economico-finanziarie emanate dal Ministro della Difesa ed in stretta e permanente collaborazione con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, si esplica in sede di indirizzo, coordinamento e controllo. In tale veste, è responsabile dell'organizzazione e della realizzazione del sostegno tecnico-logistico-amministrativo diretto all'approntamento ed all'impiego dello strumento militare.

2. Il Segretario Generale della Difesa è, altresì, responsabile, sentito lo Stato Maggiore della Difesa e con la collaborazione delle Direzioni Generali competenti, delle proposte di pianificazione, da formulare al Ministro della Difesa, relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

3. Nell'assolvimento delle sue funzioni, il Segretario Generale:

a) impartisce disposizioni tecnico-amministrative ai Direttori Generali per l'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro della Difesa;

b) sovrintende a tutte le attività di studio, ricerca e sviluppo, relative al settore logistico di interesse delle Forze Armate, coordinando quelle nazionali e, su delega del Ministro, partecipando a quelle internazionali nel quadro del processo di evoluzione tecnologica in atto;

c) controlla e coordina la realizzazione dei programmi con particolare riguardo ai temi della contrattualità e della tempestività delle acquisizioni.

4. Il Segretario Generale della Difesa ricopre anche la carica di Direttore Nazionale degli Armamenti e, in questo campo, è alto consulente del Ministro della Difesa. In tale funzione, è responsabile, sulla base degli indirizzi fissati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentito il Comitato dei Capi di Stato Maggiore, delle attività di ricerca e sviluppo, produzione ed approvvigionamento connesse con l'approntamento ed il sostegno dello strumento militare, sia a livello nazionale, sia, su delega del Ministro della Difesa, a livello internazionale.

5. In situazioni di dichiarato stato di emergenza, in applicazione di specifiche norme sulla difesa nazionale, il Segretario Generale della Difesa assume la carica di Intendente Generale della Difesa.

Art. 3.

(Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)

1. I Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica dipendono direttamente ed esclusivamente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e fanno parte del Comitato dei Capi di Stato Maggiore da lui presieduto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 200, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, e del

decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1972, n. 781.

2. I Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, avvalendosi ciascuno di uno Stato Maggiore, hanno la responsabilità, ciascuno per la propria Forza Armata, di:

a) curare l'approntamento e la preparazione ed effettuare il controllo ispettivo e di efficienza della Forza Armata in rapporto ai compiti operativi ad essa assegnati;

b) formulare proposte allo Stato Maggiore della Difesa per la programmazione relativa alla Forza Armata ai fini della pianificazione generale interforze;

c) emanare direttive ai Direttori Generali del Ministero della Difesa, informandone nello stesso tempo il Segretario Generale Direttore Nazionale degli Armamenti, per l'impiego del personale militare, per l'esecuzione dei programmi tecnico-finanziari interessanti la Forza Armata (utilizzo dei fondi assegnati; requisiti operativi dei programmi di approvvigionamento dei materiali, mezzi ed equipaggiamenti) e per il supporto ed il mantenimento in efficienza della stessa Forza Armata.

3. Quando non ricorrano le situazioni di dichiarato stato di emergenza, di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 2, comma 5, i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica esercitano in pieno il comando sulla rispettiva Forza Armata.

4. In situazioni di dichiarato stato di emergenza, i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica assumono attribuzioni e funzioni in applicazione di specifiche norme sulla difesa nazionale.

Art. 4.

(Comitato dei Capi di Stato Maggiore)

1. L'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 200, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, i Capi di Stato Maggiore

dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed il Segretario Generale della Difesa Direttore Nazionale degli Armamenti, nel rispetto delle attribuzioni, delle responsabilità e della linea di dipendenza stabilite dalla legge, si riuniscono nel Comitato dei Capi di Stato Maggiore per la trattazione dei problemi militari di maggior rilievo e, in particolare, di quelli relativi alla pianificazione operativa, con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché all'ordinamento interforze e di Forza Armata ed all'ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della Difesa.

2. Il Comitato dei Capi di Stato Maggiore è il più alto organo collegiale consultivo del Ministro della Difesa per i problemi che esulano dalla responsabilità diretta del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

3. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa presenta al Ministro della Difesa la sintesi unitaria dei pareri formulati collegialmente dal Comitato, con gli eventuali divergenti avvisi riportati nel verbale della riunione, corredata della sua personale valutazione quale concreta esplicazione della sua funzione sovraordinata.

4. Il Comitato dei Capi di Stato Maggiore è, altresì, organo di cui si avvale il Capo di Stato Maggiore della Difesa per la trattazione di questioni di interesse delle Forze Armate, proposte dai singoli membri.

5. Le determinazioni finali assunte dal Capo di Stato Maggiore della Difesa costituiscono disposizioni per i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e per il Segretario Generale della Difesa Direttore Nazionale degli Armamenti.

6. Il Comitato dei Capi di Stato Maggiore discute il progetto di difesa e la pianificazione generale delle Forze Armate con i conseguenti programmi tecnico-finanziari elaborati ai sensi del comma 1. Al termine dell'esame da parte del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, compete al Capo di Stato Maggiore della Difesa la definizione della pianificazione e dei programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro della Difesa.

7. Le modalità del funzionamento del

Comitato sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica».

Art. 5.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la riformulazione del modello di difesa, alla luce delle modificazioni del quadro strategico, e per il riordinamento del sistema di comando, controllo e sostegno (logistico ed amministrativo) centrale e periferico.

2. Le norme di cui al comma 1 saranno emanate, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro e non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con uno o più decreti adottati, su proposta del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri del Tesoro, per la Funzione Pubblica e per il Coordinamento della Protezione Civile, in osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli 6 e 7.

Art. 6.

*(Modello di difesa
e sistema di comando, controllo
e sostegno logistico ed amministrativo)*

1. Il modello di difesa, che dovrà essere posto in atto sulla base di realistiche previsioni di disponibilità finanziarie, dovrà tendere ad esaltare l'aspetto qualitativo delle forze, prevedendo l'articolazione dello strumento, da contrarre con criteri selettivi in funzione dei compiti prioritari, in aliquote di differenziata prontezza operativa, salvaguardando, al tempo stesso, una adeguata flessibilità di intervento.

2. A tal fine, si dovrà:

a) definire il rapporto ottimale fra le tre Forze Armate per ottenere uno strumento militare armonico ed equilibrato, che sia in grado di fronteggiare, soprattutto con la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disponibilità di aliquote di forze di rapido impiego, costituite da personale a lunga ferma, improvvise emergenze e crisi e possa concorrere, eventualmente con le stesse aliquote, alla costituzione di complessi multinazionali, mobili e polivalenti, quando risulti necessario per il mantenimento della pace ed il ripristino dell'ordine internazionale;

b) considerare la mobilitazione aspetto fondamentale del sistema complessivo delle predisposizioni per la difesa;

c) migliorare l'inquadramento delle unità attraverso una maggiore presenza di ufficiali, sottufficiali e personale a lunga ferma;

d) prevedere una diversa distribuzione delle forze sul territorio nazionale e nelle acque territoriali, assicurando una adeguata difesa aerea;

e) incrementare sostanzialmente la presenza di personale a lunga ferma, soprattutto nelle unità che dispongono di mezzi di più elevata sofisticazione;

f) ridisegnare, eventualmente, l'iter formativo delle unità della componente terrestre, tenendo presente, peraltro, la necessità di mantenere in ciascuna di quelle, ad organici contratti, un minimo di capacità operativa;

g) rivedere, con criteri restrittivi, la mole dei servizi che, incidendo sulla disponibilità di personale per l'addestramento, potrebbe ridurre, fino ad annullarla, la operatività delle unità contratte;

h) definire, sul piano quantitativo e qualitativo, l'apporto dell'Arma dei Carabinieri nel contesto della difesa del territorio, della Polizia Militare, delle predisposizioni per la mobilitazione e delle missioni internazionali per il mantenimento della pace ed il ripristino dell'ordine internazionale.

3. Nel riordinamento del sistema di comando, controllo e sostegno (logistico ed amministrativo) si dovrà prevedere di:

a) fare coincidere, ove possibile, le responsabilità operative con quelle territoriali;

b) assicurare la migliore efficienza attraverso il massimo di unitarietà ed integrazione;

c) adottare soluzioni che rispondano alle normali esigenze e, con i dovuti adattamenti da precisare con legge, a quelle di emergenza e di crisi.

4. In armonia con le norme della presente legge ed in funzione del nuovo modello di difesa si dovrà procedere, in particolare, alla revisione:

a) delle dipendenze, dei compiti e delle strutture del Gabinetto della Difesa, degli Stati Maggiori (Difesa, Esercito, Marina ed Aeronautica), dell'Ufficio del Segretario Generale Direttore Nazionale degli Armamenti, delle Direzioni Generali e degli Uffici Centrali del Ministero della Difesa, al fine di realizzare l'unificazione e la riduzione degli organi e la semplificazione delle procedure;

b) dell'organizzazione periferica, logistica ed amministrativa;

c) dei compiti e della composizione del Consiglio Superiore delle Forze Armate.

Art. 7.

(Stati Maggiori; Ufficio del Segretario Generale; Direzioni Generali; Uffici Centrali; organizzazione periferica, logistica ed amministrativa)

1. La riorganizzazione degli Stati Maggiori (Difesa, Esercito, Marina ed Aeronautica) dovrà prevedere:

a) l'unificazione presso lo Stato Maggiore della Difesa delle attività normative relative al reclutamento, allo stato ed all'avanzamento del personale, all'ordinamento generale delle Forze Armate, alla pianificazione generale operativa, alla ricerca informativa per fini operativi, al flusso delle informazioni raccolte, alle predisposizioni per la mobilitazione, alle iniziative promozionali e di documentazione;

b) il mantenimento, a livello di ciascuna Forza Armata, delle attività relative all'impiego ed al governo del personale, all'ordinamento, all'addestramento, alla logistica ed al controllo ispettivo delle predisposizioni di mobilitazione di Forza Armata.

2. Lo Stato Maggiore della Difesa dovrà essere in grado, altresì, di recepire, ai fini della sicurezza, gli apporti del processo di disarmo e controllo degli armamenti e di contribuire a gestire, per gli stessi fini, il meccanismo che sarà messo in atto per il controllo e le verifiche degli accordi raggiunti.

3. La riorganizzazione dell'Ufficio del Segretario Generale della Difesa Direttore Nazionale degli Armamenti dovrà tendere al migliore assolvimento dei compiti indicati all'articolo 2. A detto Ufficio, in particolare, dovranno fare capo tutte le attività relative alla politica industriale e tecnologica, nonché alla ricerca ed allo sviluppo di sistemi d'arma, armi, mezzi ed equipaggiamento di interesse militare.

4. Il concetto di integrazione interforze, da cui muove la presente legge, dovrà essere applicato anche a livello di Direzioni Generali, prevedendo l'accorpamento, per funzioni, delle attività che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono articolate per Forza Armata, razionalizzando le procedure ed adottando le più moderne tecnologie per aumentare la produttività del sistema.

5. Nel quadro del riordinamento, da attuare con le norme delegate, l'Ufficio Centrale per gli Studi Giuridici e la Legislazione, l'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, l'Ufficio Centrale per gli Allestimenti Militari e l'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, dovranno passare alle dipendenze dirette del Gabinetto del Ministro della Difesa.

6. L'organizzazione periferica, logistica ed amministrativa, che consegnerà al riordi-

namento di quella centrale per effetto della presente legge e delle norme delegate, dovrà essere informata ai seguenti criteri:

- a) impostazione unitaria interforze;
- b) produttività economica degli organi e degli enti appartenenti all'area industriale della Difesa;
- c) trasferimento ad enti pubblici o privati degli organi e degli enti della Difesa che non rivestono interesse ai fini militari o non rispondono ai principi di un accettabile rendimento.

Art. 8.

(Consiglio Superiore delle Forze Armate)

1. Al fine di evidenziare la funzione differenziata del Consiglio Superiore delle Forze Armate, quale alto organo consultivo del Ministro della Difesa, rispetto al Comitato dei Capi di Stato Maggiore, si dovrà procedere alla sua ristrutturazione, ridevendone i compiti e la composizione.

2. La ristrutturazione dovrà tenere presente, in particolare, l'esigenza di:

- a) accentuare la competenza consultiva nelle materie giuridiche, contrattuali ed amministrative;
- b) dar vita ad una struttura convenientemente integrata e largamente rappresentativa, mantenendo l'attuale presenza di membri ordinari e straordinari esterni all'Amministrazione della Difesa;
- c) assicurare il massimo rendimento nell'attività del Consiglio, definendo eventualmente anche il periodo minimo di permanenza nelle cariche di Presidenza.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE N. 949

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Ministro della difesa, responsabile della politica militare:

a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento.

b) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

c) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

d) dirige l'Amministrazione della difesa e ne è responsabile.

Art. 2.

1. In sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro illustra al Parlamento:

a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;

b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa ed alla preparazione delle Forze armate;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie per impegni operativi e per settori di spesa;

d) lo stato di attuazione dei programmi di investimento e le misure di ristrutturazione e riqualificazione dello strumento militare, con illustrazione del rapporto fra costi ed efficacia delle misure medesime;

e) le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista dalla legge finanziaria;

f) lo stato di attuazione della presente legge e dei problemi correlabili, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e funzionali.

Art. 3.

1. Il Capo di Stato Maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa.

2. I Capi di Stato Maggiore di Forza armata e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di Stato Maggiore della difesa.

3. Il Capo di Stato Maggiore della difesa:

a) è responsabile dell'organizzazione, predisposizione e impiego delle Forze armate nel loro complesso. A tale fine, predispone la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

b) definisce i requisiti generali relativi all'avanzamento e all'impiego degli ufficiali delle Forze armate;

c) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa;

d) in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal più anziano dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata.

Art. 4.

1. I Capi di Stato Maggiore di Forza armata:

a) provvedono all'organizzazione e all'approntamento delle rispettive forze armate;

b) propongono al Capo di Stato Maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive forze armate ai fini della predi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sposizione della pianificazione generale interforze;

c) esercitano la funzione di comando delle rispettive forze armate.

Art. 5.

1. Il Segretario generale della difesa è posto alle dipendenze del Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative e del Capo di Stato Maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative.

2. Il Segretario generale:

a) è responsabile dell'indirizzo e del coordinamento funzionale delle attività dei direttori generali, nonché dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministro;

b) è responsabile dell'attuazione dei programmi tecnico-finanziari stabiliti dal Capo di Stato Maggiore della difesa nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare e dell'organizzazione e del funzionamento del supporto tecnico, logistico-industriale ed amministrativo delle Forze armate;

c) predispone, d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della difesa, le proposte di pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

d) esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento collegate all'approntamento e sostegno dello strumento militare.

Art. 6.

1. Il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di Stato Maggiore della difesa, che lo presiede.

2. Fanno parte del Comitato il Segretario generale della difesa, i Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e il Capo di Stato Maggiore della difesa.

3. Il Comitato è disciplinato secondo le

disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 200, e del decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1972, n. 781, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 7.

1. Sono unificate presso lo Stato Maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti l'organizzazione, la preparazione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di forza armata suscettibili di accorpamento interforze.

2. Ciascuna forza armata continua ad esercitare le attribuzioni e le attività relative al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica ed alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di forza armata.

Art. 8.

1. Sono unificate presso l'ufficio del Segretario generale della difesa le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.

2. Le Direzioni generali del Ministero della difesa sono riordinate mediante accorpamenti, o mediante assegnazioni dei relativi uffici presso altre Direzioni generali, secondo criteri di omogeneità funzionale.

3. Al personale civile della Difesa si applica la disciplina di cui al decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 9.

1. Le attribuzioni e le attività del Consiglio superiore delle Forze armate sono

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disciplinate in conformità ai criteri e alle modalità indicate dall'articolo 8.

Art. 10.

1. Il Governo disciplina mediante regolamento, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, la ristrutturazione delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa.

2. Il regolamento, in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9, che costituiscono norme generali ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, dovrà assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, mediante l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze ed uffici; articolare questi ultimi per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto; prevedere, ai fini dell'uniformità dell'azione amministrativa, gli idonei strumenti di intervento del Segretario generale, nel rispetto delle competenze attribuite ai direttori generali ai sensi del decreto legislativo di cui al comma 3 dell'articolo 8; garantire flessibilità nell'organizzazione degli uffici.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono abrogate le norme e le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento.

